

Delibera n. 119/2018

Rimodulazione del sistema tariffario attinente al servizio di sosta, ricovero e deposito del materiale rotabile offerto da RFI. Verifica di conformità ai sensi della delibera n. 80/2016, punto 1, lettera b).

L'Autorità, nella sua riunione del 29 novembre 2018

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*" e, in particolare, gli articoli 13 "*Condizioni di accesso ai servizi*", 14 "*Prospetto informativo della rete*", 16 "*Costo dell'infrastruttura nazionale e contabilità*", 17 "*Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi*", 18 "*Deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso*" e 37 "*Organismo di regolazione*";

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;

VISTA la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante "*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*", e in particolare le seguenti misure di regolazione di cui all'Allegato 1 alla medesima delibera:

- misura 41 ("*Obblighi di trasparenza e termine di preavviso per variazione dei corrispettivi*"), ultimo periodo, che definisce la procedura di verifica della conformità dei corrispettivi per i servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: servizi extra-PMdA), offerti dal Gestore dell'Infrastruttura;
- misura 48 ("*Possibili opzioni in termini di Criteri di regolazione dei prezzi*") che, al terzo capoverso, stabilisce che "*Al fine di evitare comportamenti discriminatori, sarà onere dell'operatore d'impianto, in sede di revisione tariffaria, documentare le differenze, sul lato dei costi o su quello della domanda, che giustificano la differenziazione. Di tali differenze dovrà essere fornita spiegazione in una specifica relazione annuale, con una descrizione delle modalità utilizzate per stimarne la rilevanza quantitativa*";

VISTA la delibera n. 80/2016 del 15 luglio 2016, recante "*Sistema tariffario 2017-2021 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015*" ed in particolare il punto 1, lettera b), che prescrive a RFI di "*procedere all'implementazione di una procedura finalizzata alla rilevazione automatica dei*

tempi di sosta del materiale rotabile nelle infrastrutture di pertinenza, al fine di sottoporre alla previa verifica di conformità da parte dell’Autorità, entro il mese di aprile 2018, una rimodulazione del sistema tariffario attinente al servizio di sosta, ricovero e deposito del materiale rotabile”;

- VISTA** la nota del 27 aprile 2018 (prot. ART 3453/2018), con la quale il Gestore dell’Infrastruttura, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) ha presentato all’Autorità il *“Documento metodologico per la determinazione dei corrispettivi richiesti per il servizio A.U. Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci per il periodo tariffario 2019-2021”;*
- VISTA** la nota dell’8 giugno 2018 (prot. ART 4937/2018), con cui RFI ha risposto alla richiesta di chiarimenti ed informazioni inviata dagli Uffici dell’Autorità con nota prot. 4352/2018 del 24 maggio 2018;
- VISTA** la nota prot. 6732/2018 del 9 agosto 2018, con cui gli Uffici dell’Autorità hanno formulato alcune osservazioni preliminari sui criteri di modulazione della tariffa e sul regime di esenzioni prospettati da RFI, ed hanno richiesto a quest’ultimo:
- a) di trasmettere tutte le informazioni disponibili sul nuovo sistema tariffario proposto anche agli *stakeholders*, in modo da consentire a questi ultimi di formulare le proprie osservazioni entro un termine congruo;
 - b) ulteriori informazioni e chiarimenti sul sistema tariffario proposto, nonché sulle esenzioni dal pagamento della tariffa di sosta concesse alle IF nel corso del 2017 e 2018;
 - c) di trasmettere all’Autorità, entro il 15 ottobre 2018:
 - la proposta di rimodulazione della tariffa, eventualmente emendata a seguito delle osservazioni degli *stakeholders*, corredata di una relazione contenente le valutazioni di RFI su tali osservazioni;
 - il listino dei corrispettivi per il servizio in questione, determinato sulla base delle informazioni disponibili a quel momento;
- VISTI** gli esiti della consultazione indetta da RFI con nota del 4 settembre 2018 (prot. ART 7227/2018) sulla rimodulazione della tariffa di sosta, alla quale hanno partecipato, fornendo proprie osservazioni, quattro imprese ferroviarie (Trenitalia S.p.A., Mercitalia Rail S.r.l., Italo-NTV S.p.A., SNCF Voyages Italia S.r.l.) e un’associazione di imprese ferroviarie (FerCargo);
- VISTA** la nota del 7 settembre 2018 (prot. ART 7339/2018), con cui RFI ha risposto alle richieste di chiarimenti e informazioni di cui alla precedente lettera b);
- VISTA** la nota del 15 ottobre 2018 (prot. ART 8571/2018), con cui RFI ha inviato sia all’Autorità che ai soggetti interessati quanto indicato alla precedente lettera c), inclusa una revisione del documento metodologico già trasmesso con la citata nota prot. ART 3453/2018, rappresentando tuttavia che le informazioni disponibili sono ancora insufficienti per elaborare una stima attendibile dei volumi dei tempi

di sosta e, conseguentemente, per calibrare correttamente il listino dei corrispettivi;

- VISTA** la nota del 15 ottobre 2018 (prot. ART 8569/2018), con cui RFI ha fornito all’Autorità i dati presi a riferimento per la determinazione del nuovo sistema tariffario con la descrizione dei calcoli effettuati;
- VISTA** la nota del 30 ottobre 2018 (prot. ART 9186/2018), con cui RFI ha fornito alcuni chiarimenti e informazioni in riscontro a quanto richiesto dall’Autorità con nota prot. 8706/2018 del 19 ottobre 2018;
- VISTO** il verbale dell’audizione di RFI, convocata con la nota prot. 8706/2018 citata e tenutasi innanzi agli Uffici in data 6 novembre 2018;
- VISTI** gli esiti dell’istruttoria condotta dagli Uffici;
- RILEVATO** che il nuovo sistema tariffario proposto da RFI si differenzia da quello attualmente in vigore in quanto la tariffa viene modulata in funzione della durata della sosta, caratterizzandosi inoltre per le seguenti peculiarità:
- i. la franchigia dal pagamento della tariffa, attualmente fissata ad 1 ora per qualsiasi servizio, viene ampliata a 2 ore per i servizi merci, sulla base di un’analisi delle operazioni tecniche strettamente legate alla circolazione;
 - ii. per la sosta di durata superiore a 72 ore (da RFI definita “deposito”) si applica una “tariffa a settimana”, determinata da RFI in modo tale che essa risulti uguale a 1/52esimo del corrispettivo annuo richiesto per la messa a disposizione di un binario ad uso centro di manutenzione (paragrafo 6.3.2.5 del PIR); ciò in quanto RFI ritiene *“le finalità sottese al deposito sostanzialmente differenti da quella della sosta e molto più prossime a quelle sottese all’utilizzazione dei binari per attività manutentive”* (nota prot. 4937/2018 citata, pagina 12);
 - iii. la tariffa viene modulata in relazione anche alla tipologia del servizio (passeggeri/merci), prevedendo un livello della tariffa più elevato per i servizi passeggeri sulla base della maggiore disponibilità a pagare (*ability to pay*), rispetto ai servizi di trasporto merci;
 - iv. con riferimento ai soli servizi passeggeri, la tariffa viene ulteriormente modulata in relazione alla fascia oraria (diurna/notturna), sulla base di *“criteri di gestione efficiente della capacità d’impianto (la possibilità di utilizzare per sosta un maggior numero di binari nella fascia notturna), nonché di incentivazione del traffico viaggiatori nelle ore diurne”*; a supporto di tale modulazione RFI, in riscontro alla relativa osservazione formulata dall’Autorità nella nota prot. 6732/2018, ove ha richiamato la misura 48 della delibera n. 96/2015, ha fornito la descrizione delle modalità utilizzate per stimare la rilevanza quantitativa delle differenze che giustificano la modulazione della tariffa giorno/notte;

- RITENUTO** che le modifiche introdotte da RFI per modulare la tariffa in relazione alla durata della sosta, ivi incluse le peculiarità di cui ai punti i., ii. e iv., appaiono nel complesso coerenti con i principi e criteri contenuti nella delibera n. 96/2015, ed in particolare con la finalità di garantire un uso efficiente degli impianti e del materiale rotabile, perseguiti con l'introduzione di una tariffa articolata in relazione alla durata della sosta;
- RILEVATO** che la differenziazione della tariffa tra servizi passeggeri e merci sulla base del criterio della disponibilità a pagare (punto iii. sopra) è stata contestata, nel corso della consultazione, da alcune imprese ferroviarie che la ritengono illegittima o priva di fondamento (relazione allegata alla nota prot. 8571/2018 citata);
- RILEVATO** a tale riguardo che il d.lgs. 112/2015 si limita a stabilire, relativamente al canone richiesto per i servizi di sosta, che esso non può superare il costo della fornitura di tali servizi, aumentato di un profitto ragionevole (articolo 17, comma 10), e non fornisce esplicite indicazioni in merito alla possibilità che detto canone possa essere "modulato" secondo ulteriori criteri;
- CONSIDERATO** che, mentre con riferimento al Pacchetto Minimo di Accesso la misura 22 della delibera n. 96/2015 ha previsto esplicitamente l'introduzione dei coefficienti di maggiorazione basati, tra l'altro, sul criterio della disponibilità a pagare dei vari segmenti di mercato, con riferimento invece ai servizi extra-PMdA la successiva misura 48 non contempla la possibilità di effettuare differenziazioni basate sul citato criterio;
- VISTA** l'ulteriore argomentazione, adottata da RFI nella nota prot. ART 7339/2018 citata, secondo cui essa avrebbe scelto il criterio della disponibilità a pagare tenendo in considerazione la propensione alla richiesta del servizio, maggiore per il segmento del trasporto passeggeri e minore per quello del trasporto merci, e che pertanto, così inteso, *"tale criterio appare essere coerente con la misura 48 della delibera n. 96/2015 laddove la domanda è presa in considerazione per operare una possibile differenziazione tariffaria"*;
- CONSIDERATO** a tale proposito che la misura 48, terzo capoverso, della delibera n. 96/2015, al fine di evitare comportamenti discriminatori, subordina la possibilità di diversificare la tariffa alla condizione che tale diversificazione sia *"giustificata"* sulla base di adeguata documentazione, condizione che, nella specie, non risulta soddisfatta;
- CONSIDERATO** inoltre che RFI, nonostante la richiesta degli Uffici (prot. 6732/2018 citata), non ha suffragato la suddetta argomentazione attraverso le informazioni previste dalla misura 48, terzo capoverso, consistenti in una spiegazione delle differenze poste a base della diversificazione *"con una descrizione delle modalità utilizzate per stimarne la rilevanza quantitativa"*;

RITENUTO pertanto, che la proposta di RFI risulti complessivamente conforme ai criteri di cui alla delibera n. 96/2015, a condizione che venga eliminata la modulazione della tariffa tra i servizi di trasporto passeggeri e servizi di trasporto merci basata sul criterio della disponibilità a pagare;

RILEVATO che nel citato documento metodologico di RFI, sia nella versione di aprile 2018 che nella revisione di ottobre 2018, si afferma che i dati necessari alla determinazione del listino dei corrispettivi si renderanno disponibili soltanto alla conclusione del processo di programmazione per il prossimo orario di servizio dicembre 2018 - dicembre 2019 - conclusione prevista per la fine del mese di novembre 2018 - e che pertanto RFI potrà determinare il suddetto listino soltanto in concomitanza con la pubblicazione del PIR 2020, fatta salva la possibilità che, qualora nel corso dei primi due mesi di rilevazione effettiva dei tempi di sosta emergano scostamenti rilevanti rispetto ai dati di programmazione, si renda necessaria una ricalibrazione del listino stesso, da effettuarsi comunque entro marzo 2019;

RITENUTO conseguentemente congruo che la rimodulazione della tariffa di sosta trovi applicazione a decorrere dall'inizio dell'orario di servizio 2019-2020 e sino al termine del periodo tariffario 2017-2021;

RITENUTO inoltre congruo, per consentire la verifica della corretta applicazione della descritta metodologia, che il gestore fornisca all'Autorità, entro la data di pubblicazione del PIR 2020, i dati di programmazione presi a riferimento per la determinazione dei corrispettivi, nonché, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore dell'orario di esercizio 2018-2019, i dati dei primi due mesi di rilevazione effettiva della durata delle soste del materiale rotabile, e l'eventuale conseguente ricalibrazione dei corrispettivi;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la conformità del *“Documento metodologico per la determinazione dei corrispettivi richiesti per il servizio A.U. Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci per il periodo tariffario 2019-2021”*, trasmesso da RFI in data 15 ottobre 2018 (prot. ART 8571/2018), valutata rispetto ai criteri approvati con la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015 e successive integrazioni, è condizionata all'eliminazione della modulazione della tariffa tra i servizi di trasporto passeggeri e servizi di trasporto merci basata sul criterio della disponibilità a pagare dell'utenza;
2. si prescrive a RFI di fornire all'Autorità, entro la data di pubblicazione del PIR 2020, i dati di programmazione presi a riferimento per la determinazione dei corrispettivi di cui al punto 1, con adeguato dettaglio dei calcoli effettuati;

3. l'Autorità si riserva di verificare la corretta applicazione, da parte di RFI, della metodologia di cui al punto 1, oggetto della presente delibera; a tal fine si prescrive a RFI di fornire all'Autorità, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore dell'orario di esercizio 2018-2019, i dati dei primi due mesi di rilevazione effettiva della durata delle soste del materiale rotabile, nonché l'eventuale conseguente ricalibrazione dei corrispettivi di cui al punto 1, con adeguato dettaglio dei calcoli effettuati.

Torino, 29 novembre 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi